

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DAS

POLIZZA NR. 197323 EUROPE ENERGY – Clienti Small Business

Il testo completo delle Condizioni di Assicurazione è disponibile su richiesta presso Europe Energy SpA – Via F.lli Gabba, 6 – 20121 Milano e presso DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA PER GLI ASSICURATI

La copertura decorre dalla data di effetto della polizza, ed ha una durata pari ad un anno. Per gli assicurati in data successiva alla decorrenza del contratto, la copertura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto energia tra contraente e assicurato.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. E' facoltà della Società rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, con un massimale di 8.000 euro per Sinistro con il limite di un caso per anno assicurativo per Assicurato, il rischio dell'assistenza legale che si renda necessaria alla tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un Sinistro rientrante tra le garanzie sottoscritte. Sono coperte le seguenti spese, purché preventivamente autorizzate dalla Società:

- del legale incaricato alla gestione del Sinistro per l'attività effettivamente svolta e dettagliata in parcella;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui la controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta a esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati, nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'immobile oggetto del contratto di energia sottoscritto con il Contraente, direttamente utilizzato e non locato o goduto da terzi, qualora:

- a) l'immobile subisca danni dovuti a fatto illecito di terzi, purché di valore superiore a € 1.000;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto se il Sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile;
- c) debbano sostenere controversie di natura contrattuale nei confronti di Imprese di assicurazione in relazione a polizze che coprono la i rischi relativi all'immobile; la garanzia vale esclusivamente per le controversie di valore superiore a € 1.000;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto o contravvenzione di natura colposa;
- e) debbano presentare opposizione davanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa, pecuniaria o non pecuniaria, per violazione di una norma di legge, nel primo caso purché il valore della sanzione sia superiore a € 500.

A integrazione di tali garanzie, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura, attivabile contattando il numero verde 800/849090 in orario d'ufficio, al fine di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ASSICURATI

Le garanzie operano a favore dell'azienda titolare del contratto di energia Europe Energy e:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti.
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti.

DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie sono operanti per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.

INSORGENZA DEL SINISTRO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il Sinistro si intende insorto quando

- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti e/o causati dall'Assicurato;
- viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera per i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza della copertura per l'Assicurato.

Si precisa che:

- a) La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- b) Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DAS POLIZZA NR. 197323 EUROPE ENERGY - Clienti Small Business

Il testo completo delle Condizioni di Assicurazione è disponibile su richiesta presso Europe Energy SpA – Via F.lli Gabba, 6 – 20121 Milano e presso DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

- in presenza di controversie, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

DENUNCIA DEL SINISTRO

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S. contattando il **numero verde 800 849090**: gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di sinistro, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.

A tale documentazione dovrà sempre essere allegata copia del contratto di energia Europe Energy, da cui si possa evincere la data di sottoscrizione, e copia della fattura che attesti la regolarità dei pagamenti.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, la Società non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

GESTIONE DEL SINISTRO

FASE STRAGIUDIZIALE

La gestione della fase stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente alla Società, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) in tale fase, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo;
- c) le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati dalla Società non saranno rimborsate;
- d) anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire alla Società tempestivamente copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del Sinistro.

FASE GIUDIZIALE

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare alla Società un legale di propria fiducia, residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno;
- se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può individuare direttamente il legale;
- l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi;
- ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, l'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia.

GESTIONE DEL SINISTRO

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni, pena la decadenza dal diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:

- a) la Società deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza;
- b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo;
- d) l'Assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico della Società, in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione della Società stessa. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

ESONERO DI RESPONSABILITA'

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari

ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipula, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omissione dolosa dell'avviso/comunicazione comporterà la negazione di copertura del Sinistro.

* * * * *